SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 742-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato dellla Repubblica nella seduta del 25 giugno 1980

modificato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 6 novembre 1980
(V. *Stampato n.* **1842**)

d'iniziativa dei senatori GOZZINI, MARCHETTI, PROCACCI, MARAVALLE e CONTI PERSINI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12 novembre 1980

Contributo annuo a favore dell'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente (IPALMO)

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPURRLICA

Art. 1.

È autorizzata la concessione, a favore dell'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente (IPALMO), con sede in Roma, di un contributo di lire 200 milioni per l'anno 1980 e di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1981 e 1982.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È autorizzata la concessione, a favore dell'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente (IPALMO), con sede in Roma, di un contributo di lire 200 milioni per l'anno 1980 e di lire 300 milioni per l'anno 1981.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 2.

L'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente presenterà al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ciascun anno, il proprio bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativo all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro degli affari esteri provvederà a trasmettere, entro trenta giorni, tali documenti al Parlamento, con il proprio motivato giudizio sulla gestione dell'Istituto.

Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sarà effettuato il versamento all'Istituto della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello a cui si riferiscono i documenti stessi.

Art. 3.

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.